




Regolamento per il funzionamento della Commissione Federale Tesseramento



Approvato dal Consiglio Federale del 10 aprile 2021



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE TESSERAMENTO

- 1) **Ai sensi di quanto previsto all'art. 52 dello Statuto federale è costituita la "COMMISSIONE FEDERALE TESSERAMENTO", il cui funzionamento è normato dal presente Regolamento.**
- 2) **Alla Commissione sono tutti attribuiti i poteri e gli obblighi di cui all'art. 52 dello Statuto Federale.**
- 3) **La Commissione, nominata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico, è composta da:**
 - ⇒ **il Presidente;**
 - ⇒ **due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario.****Al Segretario spetta il compito di predisporre, su indicazione del Presidente, il materiale utile alle deliberazioni da assumere e cura la stesura del verbale delle riunioni della Commissione.**
- 4) **La Commissione si riunisce su convocazione, anche via e-mail, del Presidente; l'o.d.g. della riunione dovrà pervenire ai componenti della Commissione almeno 3 gg. prima della riunione stessa; la Commissione può essere convocata e deliberare, in caso di necessità improrogabili, anche con un preavviso inferiore. La Commissione si intenderà atta a deliberare con la presenza di due dei suoi componenti, tra i quali il Presidente.**
- 5) **La Commissione opera attraverso gli uffici della Segreteria federale presso la quale ha sede.**
- 6) **La Commissione è soggetta, in caso di suo, mancato funzionamento, su proposta del Presidente della Federazione, a revoca da parte del Consiglio Federale, che, contestualmente, provvederà all'insediamento della nuova Commissione, con le modalità previste dallo Statuto Federale.**
- 7) **In caso di dimissioni di uno dei componenti della Commissione il Consiglio Federale provvederà, nella sua prima riunione utile, alla nomina del sostituto. In caso di dimissione contemporanea di due suoi componenti la Commissione decade ed il Consiglio Federale provvede, immediatamente e nel rispetto delle modalità statutariamente previste, alla sua ricostituzione.**
- 8) **Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale, al quale è delegato ogni potere di modifica dello stesso.**